

STATUTO FLP

FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE

STATUTO

Titolo I – costituzione, finalità, adesione.

ART. 1

E' corrente, con sede nazionale in Roma, la "F.L.P." – "Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche", costituita con atto notarile, notaio Lupo in Roma, atto Reg. n. 32048 Racc. n. 4006 del 12/11/1999, registrato a Roma il 23/11/1999, denominata di seguito FLP, F.L.P. o Federazione.

La FLP è organizzazione sindacale della CGS – Confederazione Generale Sindacale.

ART. 2

La Federazione è una associazione senza scopo di lucro che opera al fine di perseguire, avvalendosi di ogni strumento idoneo, la tutela e la rappresentanza sindacale delle categorie di lavoratori associati nonché di fornire agli stessi servizi di carattere assistenziale, sociale e ricreativo; in tale quadro:

- svolge attività sindacale di diretta rappresentanza dei lavoratori associati;
- tutela e patrocina gli interessi giuridici, economici, sociali e morali delle categorie a cui appartengono i lavoratori associati;
- salvaguarda il prestigio professionale delle medesime categorie, attuando iniziative atte a migliorarne le condizioni lavorative, la posizione contrattuale e fiscale, la dignità professionale e l'immagine civile;
- svolge la sua azione nel sistema formativo per la valorizzazione del sistema scolastico quale elemento strutturale per realizzare un sistema formativo come servizio ai diritti di ogni singola persona;
- svolge la sua azione per l'integrazione delle politiche scolastiche e formative che favorisca il costituirsi di un sistema di formazione continua;
- svolge ogni attività direttamente o indirettamente riconducibile alla assistenza sociale, socio-sanitaria, fiscale e consumeristica, alla previdenza, al tempo libero dei soci; per tali attività e per quelle comunque strumentali al raggiungimento degli scopi statutari di cui sopra la Federazione può servirsi di agenti terzi anche aventi personalità giuridica;
- organizza viaggi e soggiorni turistici per gli iscritti;
- promuove servizi atti a sviluppare la crescita culturale e sindacale dei propri iscritti, servizi di carattere editoriale, servizi di produzione, stampa o distribuzione di strumenti di informazione di carattere sindacale e professionale;
- divulga il proprio operato attraverso uno o più organi di stampa, anche per via telematica, di cui può essere editrice.

La Federazione riconosce e valorizza la specificità dei distinti comparti contrattuali, delle aree negoziali contrattuali e delle diverse professionalità che organizza nella propria azione e, contemporaneamente, opera per realizzare rapporti costanti ed organici nelle decisioni degli organismi dirigenti e nelle sedi di definizione delle proposte.

La FLP è una Federazione sindacale di natura programmatica ed è un'organizzazione unitaria e democratica che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti.

L'autonomia della FLP, anche essa valore primario, trova il suo fondamento nella capacità di elaborazione programmatica in primo luogo nei confronti dei datori di lavoro, delle istituzioni e dei partiti e nel carattere unitario e democratico delle sue regole di vita interna.

ART. 3

La Federazione può federarsi o aderire ad organizzazioni o federazioni sindacali di categoria o a confederazioni per conseguire comuni interessi, ivi compresa la stipula di patti federativi rilevanti ai fini della rappresentatività.

L'adesione o la federazione viene decisa dal Comitato Direttivo Nazionale o dalla Segreteria Generale; in quest'ultimo caso deve essere ratificata dal Comitato Direttivo Nazionale nella prima riunione successiva.

L'adesione ad organismi sindacali internazionali viene decisa con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Gli stessi Organi della Federazione, con le medesime modalità, possono revocare in ogni momento adesioni o federazioni precedentemente deliberate.

ART. 4

La Federazione riunisce i lavoratori, in servizio e/o in quiescenza, dipendenti delle amministrazioni pubbliche contemplate dall'ordinamento giuridico italiano ed europeo; associa altresì i lavoratori già appartenuti a tali amministrazioni ancorché gli stessi, in seguito a processi di mobilità vengano trasferiti ad altre amministrazioni o enti o società di diritto pubblico e privato. Associa, infine, i lavoratori che, a qualunque titolo operano nelle

stesse amministrazioni, nelle attività e nei servizi inerenti le funzioni pubbliche, gestiti sia in forma diretta che indiretta, siano essi pubblici che privati.

La Federazione organizza e tutela, inoltre, i lavoratori a tempo indeterminato, determinato ed in cerca di prima occupazione, dipendenti o in qualsiasi altra relazione di lavoro, ivi compresi quelli occupati o associati in cooperative anche autogestite.

L'adesione dei lavoratori avviene direttamente alla Federazione o per il tramite delle organizzazioni sindacali aderenti.

La Segreteria Generale assegna gli iscritti, in base al contratto di lavoro, all'amministrazione di servizio, alla categoria contrattuale (dirigenti, non dirigenti o altro) e all'area professionale a cui appartengono, al Coordinamento Nazionale di Settore e/o di Comparto e/o Area negoziale contrattuale e/o di Area professionale competente a rappresentarli.

A tutela della Federazione la domanda di iscrizione viene respinta in caso di attività o appartenenza ad associazioni la cui finalità sia incompatibile con quella della Federazione stessa. Per gli stessi motivi l'iscrizione può essere revocata. In entrambi i casi è competente la Segreteria Generale.

La Federazione associa, altresì, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Sindacali e Professionali che accettino con libera e spontanea adesione le finalità e le procedure fissate dal presente Statuto.

ART. 5 - Adesioni

L'adesione alla Federazione sia in forma diretta che tramite le Organizzazioni Sindacali aderenti è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione diretta alla Federazione avviene mediante la sottoscrizione della domanda di iscrizione con l'apposita delega.

La richiesta di iscrizione va presentata alla Segreteria Territoriale competente per territorio che delibera sull'accettazione, oppure direttamente alla Segreteria Generale. In caso di mancato accoglimento dell'iscrizione da parte della Segreteria Territoriale, la decisione deve essere comunicata per iscritto con la relativa motivazione all'interessato, che può proporre ricorso alla Segreteria Generale entro trenta giorni dalla comunicazione.

La Segreteria Generale determina, informandone il Comitato Direttivo Nazionale, la quota mensile e annuale di ogni singolo lavoratore, ivi inclusa quella dovuta dalle Organizzazioni Sindacali aderenti alla FLP per i propri iscritti. Le modalità di versamento delle quote sono:

1) la ritenuta sindacale mensile per i lavoratori dipendenti e pensionati operata direttamente sulla retribuzione o stipendio e sulla pensione;

2) il contributo sindacale associativo diretto per i lavoratori autonomi, aspiranti al primo impiego e consumatori oppure per i pensionati e i lavoratori dipendenti o in qualsiasi altra relazione di lavoro per i quali non sia possibile attivare la delega da parte dell'ente pagatore, pagabile ratealmente in non più di tre rate annuali, direttamente o con versamenti su conto corrente postale. In questo caso dovrà comunque essere sottoscritta un'apposita richiesta di iscrizione.

L'adesione di Organizzazioni Sindacali alla FLP avviene in base ad esplicita ammissione sancita dalla Segreteria Generale e ratificata dal Comitato Direttivo Nazionale nella prima riunione utile, per associazioni che la richiedano per iscritto.

La relativa domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Organizzazione Sindacale richiedente, deve essere corredata da:

- a) atto costitutivo e Statuto del Sindacato;
- b) dichiarazione di accettazione e di osservanza dello Statuto e del relativo regolamento della Federazione e di quello della Confederazione alla quale eventualmente aderisce la FLP;
- c) attestazione del numero degli associati;
- d) elenco delle cariche statutarie.

Le adesioni potranno avvenire, se ritenuto opportuno, con apposito accordo sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti.

Il rapporto tra la nuova Organizzazione Sindacale aderente, il Coordinamento Nazionale di Settore e/o di Comparto e/o Area negoziale contrattuale e/o di Aree Professionali e la Federazione, nonché le modalità di partecipazione delle Organizzazioni Sindacali alla vita statutaria della Federazione, sono regolamentate esclusivamente secondo le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti emanati dal Comitato Direttivo Nazionale.

Gli iscritti alle Organizzazioni Sindacali aderenti, in conseguenza della adesione delle organizzazioni stesse, divengono anche iscritti alla Federazione.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti hanno l'obbligo di corrispondere mensilmente alla FLP i contributi sindacali associativi dovuti dai propri iscritti, stabiliti dalla Segreteria Generale.

I versamenti dei contributi sindacali associativi sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di morte, di estinzione, di recesso o di

esclusione dalla Federazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Federazione a titolo di versamento per contributi sindacali.

Il versamento dei contributi sindacali associativi non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 6 - Diritti degli iscritti

Gli iscritti direttamente alla FLP e quelli alle OO.SS. ad essa aderenti hanno pari diritti, nei termini previsti dal presente Statuto.

Sono a pieno titolo iscritti alla FLP anche gli iscritti a Federazioni costituite dalla FLP unitariamente ad altre organizzazioni sindacali o ad Organizzazioni Sindacali con le quali la FLP abbia sottoscritto accordi di trasferimento o imputazione delle proprie deleghe, per i quali la FLP riscuota direttamente o indirettamente le relative deleghe sindacali.

Essi hanno diritto a concorrere, personalmente o a mezzo delegati, alla formazione delle deliberazioni della Federazione, della piattaforma contrattuale e delle decisioni specifiche che li riguardano.

La FLP assicura a tutti gli iscritti la possibilità di partecipare alla vita politica complessiva della federazione, organizzando le riunioni secondo un uso efficace dei tempi di lavoro, discussione e decisione.

Gli iscritti hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della FLP.

La FLP riconosce e valorizza la piena cittadinanza delle minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti agli iscritti appartenenti a tali minoranze.

ART. 7 - Doveri degli iscritti

Gli iscritti alla FLP partecipano alle attività dell'organizzazione e contribuiscono al suo finanziamento attraverso la sottoscrizione della delega e il versamento dei contributi associativi.

Gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti degli altri iscritti rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto.

Qualora assumano incarichi sindacali sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti degli iscritti rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti di cui fanno parte, il contributo di proposte che sono chiamati a dare, il loro obbligo di difendere l'unità e l'immagine della FLP, in particolare nei casi di trattative che si devono svolgere per l'intera FLP su un'unica piattaforma, quella definita dal mandato.

I rappresentanti eletti su indicazione della FLP negli organismi collegiali (istituzionali) devono mantenere, con l'istanza che li ha indicati, rapporti di informazione e di elaborazione al fine di concertare gli orientamenti cui ispirare la loro attività in questi organismi.

ART. 8

Si perde la qualifica di iscritto per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) cessata attività professionale;
- c) decadenza per morosità;
- d) trasferimento ad altra associazione;
- e) radiazione.

Le dimissioni, agli effetti del pagamento delle quote sociali, decorrono dal mese successivo alla presentazione delle dimissioni stesse.

L'iscritto decade per morosità, su dichiarazione della segreteria competente, dopo tre mesi di mancato pagamento delle quote associative che devono essere corrisposte entro i termini stabiliti dagli organi statuari della FLP.

Gli iscritti non in regola con il pagamento delle quote associative sono esclusi dal diritto di voto nelle assemblee e dall'elettorato attivo e passivo. Vi potranno essere ammessi solo dopo il pagamento degli arretrati, a meno che non siano stati dichiarati decaduti per morosità. L'iscritto moroso rimane debitore per le quote arretrate.

L'iscritto che per qualsiasi motivo cessa di appartenere alla Federazione sindacale non conserva alcun diritto nei confronti della federazione stessa e decade automaticamente da tutti gli incarichi eventualmente ricoperti.

ART. 9

La Federazione è titolare in via diretta del diritto alla rappresentanza sindacale e alla contrattazione collettiva per i settori in cui tale prerogativa le viene riconosciuta dalle vigenti norme di legge e dai contratti collettivi in vigore.

La titolarità alla contrattazione sindacale appartiene alla Federazione che la esercita per il tramite dei Coordinamenti.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti conducono le relazioni sindacali all'interno dei Coordinamenti Nazionali di Settore di appartenenza, secondo le modalità e nei limiti previsti dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi statutari della Federazione.

La presenza di Coordinamenti e di sindacati aderenti non può implicare, nei settori in cui questi ultimi operano, alcuna limitazione dei diritti sindacali riconosciuti dalle norme e dai contratti vigenti alla Federazione.

Titolo II – Organi. (Strutture e forme organizzative.)

ART. 10

È riconosciuta la piena eguaglianza di diritti a tutti gli associati che siano regolarmente iscritti alla Federazione, che abbiano ritirato la tessera sociale e siano al corrente con i pagamenti delle quote associative, ed è garantita la partecipazione di essi, ai sensi dello Statuto, alla formazione delle deliberazioni sociali con la libertà di discussione e votazione.

Tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote sociali sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza nei termini previsti dal presente Statuto.

Ogni iscritto ha diritto a un voto, il voto è personale, o a mezzo delegati, eguale e libero.

L'elezione degli Organi della Federazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo nei termini previsti dal presente Statuto.

Al Comitato Direttivo Nazionale della FLP spetta il compito di normare il sistema elettorale. Tali norme devono essere approvate con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti in riunione a presenza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti effettivi aventi diritto al voto.

ART. 11

Gli organi e le strutture della Federazione si dividono in Nazionali e Territoriali.

Sono organi nazionali della Federazione:

- Il Congresso Nazionale;
- Il Comitato Direttivo Nazionale;
- La Direzione Nazionale (eventuale);
- La Segreteria Generale;
- Il Segretario Generale;
- Il Presidente onorario (eventuale);
- Il Consiglio Nazionale;
- I Dipartimenti;
- Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- Le Commissioni Nazionali;

Sono organi territoriali della Federazione:

- Coordinamento Aziendale e Coordinamento dei terminali associativi di base;
- Coordinamento Territoriale;
- Comitato Direttivo Territoriale;
- Segreteria Territoriale;
- Coordinatore Territoriale;
- Coordinamenti Regionali ed Interregionali.

La Federazione si articola, inoltre, per Settori contrattuali, per Comparti, per Aree negoziali contrattuali (Dirigenza, Vicedirigenza, Professionisti, ecc.) e per Aree professionali nelle seguenti forme organizzative:

- I Coordinamenti Nazionali di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree professionali;
- I Coordinamenti Territoriali di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree professionali;
- Consulte professionali;

La direzione e la responsabilità delle politiche generali rivendicative e contrattuali sono di competenza degli organismi statutari deliberanti ed esecutivi della FLP. Questi, a tal fine, si avvalgono del contributo di elaborazione dei Coordinamenti di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree professionali, dei Dipartimenti, delle Consulte professionali, che rappresentano articolazioni funzionali della Federazione.

ART. 12

Il Congresso Nazionale è il massimo organo decisionale della Federazione, ha tutti i poteri deliberativi e competenza in materia statutaria; è indetto dalla Segreteria Generale, in via ordinaria, ogni 5 anni; in via straordinaria si riunisce su convocazione della Segreteria Generale o su richiesta di almeno la metà più uno dei

componenti del Comitato Direttivo Nazionale. In quest'ultimo caso la richiesta, inviata alla Segreteria Generale, deve essere motivata e deve indicare gli argomenti di cui si propone la discussione.

Il Congresso elegge direttamente: il Comitato Direttivo Nazionale, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.

Partecipano al Congresso i delegati espressi dai Coordinamenti Nazionali di Settore, ivi compresi quelli appartenenti alle relative aree negoziali contrattuali, in misura proporzionale al numero degli iscritti, in regola con il pagamento delle quote associative, che i Coordinamenti Nazionali di Settore vantano.

Il Congresso si svolge secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento dello Statuto, nonché dal Regolamento elettorale congressuale deliberato dal Comitato Direttivo Nazionale che stabilisce anche il rapporto tra numero di iscritti e numero dei delegati da eleggere per ogni comparto o area negoziale di contrattazione.

Per ciascun comparto o area negoziale di contrattazione in cui è articolata la FLP non potrà essere eletto un numero di delegati superiore a 1/4 (un quarto) del totale dei delegati al Congresso aventi diritto al voto.

In Congresso deve essere, in ogni caso, garantito almeno un delegato a tutti i Coordinamenti Nazionali di Settore, di Comparto e di Aree negoziali contrattuali organizzati e regolarmente costituiti prescindendo dal numero degli iscritti che vantano.

Partecipano al Congresso, nella qualità di delegati a pieno titolo, i componenti della Segreteria Generale uscente.

Per ampliare al massimo la rappresentatività politico-sindacale del massimo organo deliberante della FLP partecipano ai lavori del Congresso Nazionale, senza diritto di voto qualora non siano stati eletti come delegati dai Coordinamenti Nazionali di Settore, i responsabili delle Organizzazioni Sindacali aderenti e dei Coordinamenti Nazionali di Aree Professionali non contrattuali regolarmente costituiti.

Il Congresso è valido quando vi siano complessivamente rappresentati almeno il 50% più uno dei delegati aventi titolo a partecipare.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti partecipano alle spese necessarie allo svolgimento del Congresso in proporzione alla quantità di delegati cui hanno diritto nell'ambito del relativo Coordinamento Nazionale di Settore.

Tutti i soci sono eleggibili ad esclusione di quelli per cui è prevista l'incompatibilità.

In base a quanto stabilito all'art. 13 (Comitato Direttivo Nazionale), nel caso che un Coordinamento Nazionale di Comparto o Settore in cui la FLP sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro non avesse raggiunto il quorum per le elezioni con nessuno o solo con parte dei candidati del medesimo Coordinamento, entreranno di diritto nel Comitato Direttivo Nazionale i 7 (sette) candidati del medesimo Coordinamento che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

ART. 13 – Comitato Direttivo Nazionale

Il Comitato Direttivo Nazionale è il massimo organo deliberante della FLP tra un Congresso e l'altro.

Il Comitato Direttivo Nazionale è l'organo di direzione politica, amministrativa, organizzativa e regolamentare della Federazione.

E' eletto dal Congresso ed è composto da un numero variabile da 31 (trentuno) a 51 (cinquantuno) membri.

I suoi componenti restano in carica fino al successivo Congresso e sono rieleggibili.

Non possono essere eletti i soci che siano iscritti in altri sindacati, non aderenti alla Federazione, che operano nelle categorie rappresentate.

Ad ogni Coordinamento Nazionale di Comparto o Settore in cui la FLP sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro è garantita la presenza nel Comitato Direttivo Nazionale con almeno 7 (sette) componenti.

Per ciascun comparto di contrattazione o area negoziale di contrattazione in cui è articolata la FLP non potrà essere eletto un numero di componenti superiore a 9 (nove).

Il Comitato Direttivo Nazionale, qualora siano stati eletti dal Congresso un numero di componenti inferiori al numero massimo previsti, su proposta della Segreteria Generale, può cooptare ulteriori membri fino al numero massimo previsto.

Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente il Comitato Direttivo Nazionale, su proposta della Segreteria Generale, può cooptare fino a 4 (quattro) nuovi membri oltre il limite massimo previsto.

In caso di ingresso nella Federazione di Organizzazioni Sindacali Nazionali o di rilevanti gruppi di iscritti di altri comparti o aree riconosciute rappresentative che non abbiano partecipato all'ultimo Congresso Nazionale, il Comitato Direttivo Nazionale, su proposta della Segreteria Generale, può cooptare, in aggiunta al limite massimo previsto, nuovi componenti del Comitato Direttivo Nazionale in misura di un componente ogni mille iscritti, fino ad un massimo di 7 (sette) componenti, garantendo comunque la partecipazione di un componente per ogni organizzazione rappresentativa.

Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno su convocazione della Segreteria Generale e in via straordinaria quando ne faccia richiesta motivata, inviata alla Segreteria Generale, almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata dalla Segreteria Generale a mezzo raccomandata o telefax contenente l'ordine del giorno, inviata di regola almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, riducibili a 5 (cinque) nei casi di comprovata urgenza, presso i Coordinamenti Nazionali di Settore, di Comparto e di Aree negoziali contrattuali e alle Organizzazioni Sindacali aderenti ai quali compete l'obbligo della notifica della convocazione ai propri rappresentanti.

Le riunioni del Comitato Direttivo Nazionale sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei membri.

Le decisioni del Comitato Direttivo Nazionale sono adottate a maggioranza dei presenti, tranne nei casi in cui siano richieste maggioranze più ampie dal presente Statuto.

Il Comitato Direttivo Nazionale è presieduto dal Segretario Generale ovvero – in sua assenza – da uno dei Segretari Nazionali.

Alle riunioni del Comitato Direttivo Nazionale è ammessa la rappresentanza mediante delega, purché la stessa sia rilasciata in favore di altro componente del Comitato Direttivo Nazionale e nella misura massima di una delega per ogni partecipante.

Le vacanze che si verificassero tra un congresso e l'altro possono essere colmate per cooptazione da parte del Comitato Direttivo Nazionale, su proposta del Coordinamento Nazionale di appartenenza del componente decaduto, e per sostituzione decisa dal Comitato Direttivo Nazionale stesso di quei componenti la cui elezione spetta a detto organo.

Il Comitato Direttivo Nazionale cura il conseguimento dei fini statutari nel rispetto delle mozioni congressuali cui è chiamato a dare attuazione.

Compete al Comitato Direttivo Nazionale:

- eleggere, al proprio interno, il Segretario Generale e, su proposta dello stesso, la Segreteria Generale;
- approvare il rendiconto di gestione predisposto dalla Segreteria Generale;
- impartire direttive di indirizzo alla Segreteria Generale;
- dibattere la relazione della Segreteria Generale;
- approvare la piattaforma contrattuale;
- stabilire la ripartizione dei contributi sindacali ai vari livelli;
- deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, i commissariamenti delle Organizzazioni Sindacali aderenti, proposti dalla Segreteria Generale;
- ratificare le adesioni delle Organizzazioni Sindacali alla Federazione e le rescissioni delle adesioni delle Organizzazioni Sindacali alla Federazione;
- dichiarare decaduti i componenti del Comitato Direttivo Nazionale assenti per 3 volte consecutive alle riunioni deliberative senza giustificazioni;
- deliberare l'eventuale scioglimento della Federazione e la destinazione dei fondi;
- esaminare le proposte del Consiglio Nazionale;
- deliberare sulle materie attribuitegli dal presente statuto oltre quelle espressamente elencate.

Il Comitato Direttivo Nazionale della FLP stabilisce i settori di iniziativa e di presenza nei quali operare con enti, istituti federali, società ed associazioni. Ne decide la costituzione o la soppressione e, se del caso, lo Statuto, l'eventuale articolazione territoriale, la nomina degli organismi dirigenti. La presidenza o la direzione degli Enti, degli istituti federali e delle associazioni partecipano, senza diritto di voto, al Comitato Direttivo Nazionale della FLP; le stesse presentano annualmente al Comitato Direttivo Nazionale della FLP la relazione sull'attività svolta, ivi compresa la situazione economica e patrimoniale.

Il Comitato Direttivo Nazionale è competente ad emanare norme regolamentari per la esecuzione dei vari aspetti del presente Statuto e resta competente per il loro aggiornamento. Le relative decisioni sono prese con delibera adottata a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti in riunione a presenza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti effettivi aventi diritto al voto.

Il Comitato Direttivo Nazionale delibera sulle modalità e forme di rapporto con l'associazionismo democratico e sulla doppia affiliazione con associazioni professionali.

Oltre a quanto previsto e disciplinato da altri articoli del presente Statuto, qualora un organo della FLP assuma posizioni e comportamenti che siano incompatibili con l'appartenenza alla FLP, perché in contrasto con i principi fondamentali dello statuto e con le norme in esso fissate, con le norme amministrative, o perché rendono impossibile la corretta direzione della struttura al punto da ledere l'immagine della FLP, il Comitato Direttivo Nazionale della FLP può decidere, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei suoi componenti presenti, lo scioglimento di detto organo.

Il Comitato Direttivo Nazionale nomina, con analoga maggioranza, un commissario con i poteri dell'organismo disciolto che dovrà ristabilire le condizioni per una positiva direzione, oppure organizzare, entro 6 mesi dalla

nomina, il Congresso straordinario dell'organizzazione interessata, con possibilità di una sola proroga per uguale periodo.

Nella delibera del Comitato Direttivo Nazionale dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento.

Art. 14 (Direzione Nazionale)

La Direzione Nazionale è nominata dalla Segreteria Generale che ne determina la composizione e le strutture.

La Direzione Nazionale, fatte salve le prerogative del Comitato Direttivo Nazionale e della Segreteria Generale, ha funzioni di direzione operativa e in questo senso coadiuva la Segreteria Generale nella gestione delle politiche federali, delle vertenze, delle problematiche organizzative e delle iniziative di confronto con gli interlocutori istituzionali.

La convocazione è effettuata dal Segretario Generale a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, inviata ai componenti di regola almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, riducibili fino a 1 (uno) nei casi di comprovata urgenza.

Alle riunioni, presiedute dal Segretario Generale, partecipa con diritto di voto la Segreteria Generale.

La Segreteria Generale, su proposta del Segretario Generale, provvederà a conferire incarichi operativi ai componenti della Direzione Nazionale. La Segreteria Generale, su proposta del Segretario Generale, può revocare l'incarico operativo.

ART. 15

La Segreteria Generale è l'organo esecutivo e di governo della Federazione.

È composta da un Segretario Generale, Legale Rappresentante, cui spetta la firma, e da un numero variabile da 6 (sei) a 10 (dieci) Segretari Nazionali; essi sono eletti dal Comitato Direttivo Nazionale fra i suoi componenti.

Ad ogni Coordinamento Nazionale di Comparto o Settore in cui la FLP sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro è garantita la presenza nella Segreteria Generale con almeno 2 (due) Segretari Nazionali.

Per ciascun comparto di contrattazione o area dirigenziale di contrattazione in cui è articolata la FLP non potrà essere eletto un numero di Segretari Nazionali superiore a 3 (tre).

Su proposta del Segretario Generale la Segreteria Generale può nominare, tra i suoi componenti fino a due Segretari Generali Aggiunti, di cui uno con funzioni vicarie.

Ogni componente della Segreteria Generale – sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario Generale – risponde del suo operato all'organo esecutivo. La Segreteria Generale, su proposta del Segretario Generale, può revocare l'incarico operativo.

La Segreteria Generale si riunisce in via ordinaria su convocazione del Segretario Generale e in via straordinaria quando ne faccia richiesta motivata, da far pervenire al Segretario Generale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata dal Segretario Generale a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, inviata ai componenti di regola almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, riducibili fino a 1 (uno) nei casi di comprovata urgenza.

La Segreteria Generale è presieduta dal Segretario Generale ovvero – in sua assenza – dal Segretario Generale Aggiunto con funzioni vicarie o, in assenza, da uno dei Segretari Nazionali.

I componenti della Segreteria Generale non possono farsi rappresentare alle riunioni a mezzo delega.

Nel caso di assenza a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, la Segreteria Generale può deliberare la decadenza del componente in carica; in tali casi, così come nel caso di decadenza, di dimissione o di impedimento permanente, la stessa Segreteria Generale propone al Comitato Direttivo Nazionale la sostituzione del componente; il Comitato Direttivo Nazionale delibera sulla integrazione della Segreteria Generale e sulla cooptazione (nomina) del componente di Segreteria.

Nei casi di necessità e/o urgenza la Segreteria Generale ha facoltà diretta di decisione, salvo successiva ratifica da parte dell'organo a cui la decisione competeva per statuto.

La Segreteria Generale amministra il patrimonio, il servizio di tesoreria e tutte le entrate ed uscite della Federazione. Delibera, in via esclusiva, a maggioranza dei componenti, la destinazione di tutti i fondi. Gode di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

La Segreteria Generale redige annualmente un rendiconto di gestione che sottopone al Comitato Direttivo Nazionale per l'approvazione.

La Segreteria Generale redige ed approva i regolamenti tipo inerenti i trattamenti normativi, economici e di rimborsi spese per i dirigenti e gli operatori sindacali.

La Segreteria Generale decide la costituzione e la soppressione di Enti, società e associazioni finalizzati alla gestione economica delle attività finanziarie.

La Segreteria Generale provvede alla organizzazione e al funzionamento della sede nazionale e ne coordina l'attività; nomina i funzionari e collaboratori tecnici.

La Segreteria Generale può avvalersi dell'ausilio di esperti per le contrattazioni, individuandoli anche tra esterni alla Federazione.

La Segreteria Generale può istituire uno o più Centri Studi, nominandone i componenti; nomina altresì i consulenti della Federazione.

Le deliberazioni della Segreteria Generale sono valide se assunte con maggioranza semplice dei presenti e alla presenza di almeno la metà più uno dei componenti, tranne nei casi in cui siano richieste maggioranze più ampie dal presente Statuto.

La Segreteria Generale può essere sfiduciata e obbligata alle dimissioni dal Comitato Direttivo Nazionale con decisione adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Poteri della Segreteria Generale:

- dare attuazione agli indirizzi del Comitato Direttivo Nazionale;
- assicurare la direzione quotidiana delle attività sindacali e mantenere un contatto permanente con la confederazione, con le strutture territoriali e con gli Enti e le strutture di servizio;
- approvare le adesioni alla Federazione e le rescissioni dei rapporti associativi;
- provvedere alla costituzione, all'organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti, coordinamenti e consulte professionali della FLP, e coordinarne l'attività nei vari campi;
- nominare i funzionari nazionali, dandone comunicazione al Comitato Direttivo Nazionale;
- nominare i collaboratori tecnici;
- costituire, modificare o sopprimere i Coordinamenti Nazionali di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree Professionali, nominandone i responsabili;
- deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, i commissariamenti dei Coordinamenti Nazionali (di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree Professionali), dei Coordinamenti Territoriali e delle altre strutture della FLP inadempienti ai deliberati della FLP, alle norme del presente statuto e ai regolamenti della FLP, nonché alle regole di perfetta gestione amministrativa e contabile;
- designare i dirigenti responsabili di specifiche attività sia organizzative che politiche che non vengano gestite direttamente dalla Segreteria Generale, individuandoli tra i propri componenti o tra esperti esterni agli organi statutari della Federazione;
- fissare, per le Organizzazioni Sindacali aderenti, la misura dei contributi, ordinari e straordinari, che le stesse sono tenute a versare ai fini dell'adesione alla Federazione;
- fissare, per i Coordinamenti Nazionali di Settore, di Comparto, di Aree negoziali e di Aree Professionali l'entità della quota associativa e la misura dei contributi a cui gli stessi hanno diritto da parte della Federazione;
- condurre le contrattazioni di Comparto, di Aree negoziali contrattuali ed Intercompartimentali;
- coordinare le contrattazioni nazionali Intercompartimentali, di Comparto e le contrattazioni decentrate di amministrazione per i Coordinamenti Nazionali di Settore;
- predisporre la piattaforma contrattuale;
- formulare le proposte di azione del sindacato in relazione ai problemi della contrattazione, della tutela e della assistenza degli iscritti;
- ratificare le nomine degli organi statutari periferici della Federazione;
- gestire le materie ad essa delegate dal Comitato Direttivo Nazionale;
- definire la politica dei distacchi sindacali e gli indirizzi di attuazione della stessa, dandone comunicazione al Comitato Direttivo Nazionale nella prima riunione utile;
- gestire le prerogative e le libertà sindacali della Federazione;
- verificare il rendimento politico delle risorse umane impiegate nei luoghi di lavoro e nei territori;
- designare i rappresentanti e i candidati della Federazione in relazione alla costituzione degli organi statutari della Confederazione e dei suoi Enti, oltre a quelli spettanti in organismi pubblici o privati nazionali ed internazionali.
- designare i rappresentanti e i candidati della Federazione in commissioni, consigli di amministrazione, comitati e organismi esterni in cui la legge, i contratti o qualunque altra fonte preveda una rappresentanza in tal senso;
- costituirsi eventualmente nei giudizi e nei ricorsi avanti al Collegio Nazionale dei Probiviri;
- fissare, per le strutture nazionali e territoriali, la misura dei contributi a cui le stesse hanno diritto da parte della Federazione e le relative modalità di ripartizione.
- nominare e revocare reggenti nazionali per la costituzione di Coordinamenti Nazionali di Settore, Comparto, Aree negoziali contrattuali e Professionali, ove inesistenti o in presenza di revoca dei responsabili, con l'incarico di pervenire al più presto al Congresso Nazionale di Settore, Comparto, Area negoziale contrattuale o Professionale;
- nominare e revocare reggenti territoriali per la costituzione delle FLP territoriali, ove inesistenti o in presenza di revoca dei responsabili, con l'incarico di pervenire al più presto ai Congressi territoriali;

- nominare e revocare i Coordinatori e i Vice Coordinatori Regionali o Interregionali;
- dare esecuzione alle delibere del Collegio Nazionale dei Probiviri.

La Segreteria Generale promuove e coordina le Consulte professionali nazionali e territoriali.

La Segreteria Generale, con atto motivato, può prevedere l'istituzione e la composizione di commissioni i cui membri sono a tutti gli effetti dirigenti sindacali.

La Segreteria Generale può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, di programma, etc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.

La Segreteria Generale si avvarrà di un ufficio studi e formazione che sarà dotato di un regolamento di funzionamento, deliberato dalla Segreteria Generale stessa, e di un apposito budget che sarà inserito, con specifico capitolo, nel bilancio della FLP.

La Segreteria Generale, su proposta del Segretario Generale, può costituire un Esecutivo ristretto di cui fanno parte, oltre al Segretario Generale, i Segretari Nazionali che abbiano avuto affidati formalmente incarichi operativi. Nei casi di necessità e urgenza l'Esecutivo ristretto esercita i poteri della Segreteria Generale, salvo ratifica da parte dell'organo cui la decisione spetta per Statuto.

La Segreteria Generale è competente ad approvare norme statutarie di eventuali Federazioni costituite unitariamente ad altre organizzazioni sindacali. Sulla base di apposita delibera Congressuale la Segreteria Generale può essere delegata a modificare lo Statuto FLP per adattarlo ad eventuali modifiche legislative e/o contrattuali o ad accordi di costituzione di Federazioni e Confederazioni sindacali.

ART. 16

Il Segretario Generale ha la legale rappresentanza della Federazione; presiede la delegazione incaricata dei rinnovi contrattuali e ogni altra delegazione che agisca in rappresentanza della Federazione; in caso di temporaneo impedimento o assenza le sue funzioni sono assunte dal Vicario.

Può essere sfiduciato e obbligato alla dimissione dalla carica dal Comitato Direttivo Nazionale con decisione adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

La rappresentanza legale della FLP di fronte a terzi ed in giudizio è attribuita al Segretario Generale.

Il Segretario Generale ha la facoltà di delegare i propri poteri di rappresentanza legale della Federazione su specifiche materie ad altro soggetto.

In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza legale è affidata al Segretario Generale Aggiunto con funzioni vicarie, o in assenza o per impedimento di questi, ad altro componente la Segreteria Generale.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 472/97, la FLP si accolla l'onere relativo a tutte le violazioni commesse senza dolo o colpa grave da cui derivano sanzioni amministrative a carico del rappresentante legale della FLP nonché dei membri della Segreteria Generale nell'esercizio delle rispettive funzioni.

È a carico della FLP la stipula di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti coloro di cui ai commi precedenti.

Sono altresì a carico della FLP tutti gli oneri legali (e gli eventuali oneri patrimoniali conseguenti) che i summenzionati rappresentanti dovranno sostenere in eventuali procedimenti civili, penali o amministrativi avviati nei loro confronti e derivanti da atti o fatti commessi, senza dolo o colpa grave, nell'esercizio delle loro funzioni, anche dopo la cessazione del loro mandato.

Il Segretario Generale può avvalersi per i compiti di coordinamento di un ufficio di segreteria, di uno o più portavoce (responsabili della comunicazione) e di un ufficio stampa, di cui provvede a nominare i componenti.

ART. 17

Al Dirigente della Federazione che nel corso degli anni abbia dato prova di dedizione, il Comitato Direttivo Nazionale può conferire, per acclamazione, la carica di Presidente onorario della Federazione.

Il Presidente:

- invia messaggi alla Segreteria Generale della Federazione ed al Consiglio Nazionale;
- collabora con la Segreteria Generale e con il Segretario Generale della Federazione;
- partecipa, senza diritto di voto, su invito della Segreteria Generale, alle riunioni della stessa;
- se non designato, interviene, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo Nazionale.

Altre funzioni possono essere attribuite al Presidente dalla Segreteria Generale della Federazione.

Nel caso di dimissioni, destituzione ovvero impedimento ad esercitare le proprie funzioni da parte del Presidente della Federazione, la Segreteria Generale procederà alla convocazione del Comitato Direttivo Nazionale che procederà alla elezione del nuovo Presidente.

ART. 18 – Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è il massimo organo consultivo della FLP.

Vi fanno parte i responsabili dei Coordinamenti Nazionali di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree professionali, i responsabili nazionali delle Organizzazioni Sindacali aderenti ed i Coordinatori delle

FLP Territoriali regolarmente costituite che posseggano i requisiti minimi previsti per la costituzione dei Comitati Direttivi Territoriali dal Regolamento dello Statuto.

Esso si riunisce, su convocazione della Segreteria Generale, con ordine del giorno scritto, di norma annualmente o, comunque, nei momenti più rilevanti della vita della FLP.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Segretario Generale o da uno dei Segretari Nazionali.

Alle riunioni partecipa, con diritto di voto, la Segreteria Generale.

Al Consiglio Nazionale compete:

- discutere sulla politica generale del Sindacato;
- avanzare proposte al Comitato Direttivo Nazionale ed alla Segreteria Generale sulle politiche di intervento sul territorio da adottare;
- predisporre iniziative comuni da realizzare nelle varie realtà territoriali;
- esaminare le esigenze prioritarie delle varie realtà territoriali.

ART. 19

Il Coordinamento Aziendale (Assemblea degli iscritti) è l'istanza di base della FLP ed è formata da tutti gli iscritti di un luogo di lavoro.

Il Coordinamento Aziendale, riunito in assemblea, elegge i delegati ai congressi delle istanze superiori e un coordinatore, una segreteria ed, eventualmente, un direttivo.

La Segreteria Aziendale è la struttura di base della FLP nella quale sono rappresentate, sulla base del pluralismo progettuale, le componenti professionali presenti.

Tutti o parte dei loro componenti possono essere cambiati dall'assemblea straordinaria degli iscritti, appositamente convocata su richiesta di un terzo degli iscritti.

Il Coordinatore e la Segreteria:

- esercitano i diritti sindacali sui luoghi di lavoro, rapportandosi con le responsabilità del Comitato Direttivo Territoriale, della Segreteria Territoriale e con gli eventuali coordinamenti di zona;
- convocano e coordinano il Coordinamento Aziendale (Assemblea degli iscritti);
- assicurano l'informazione sull'attività della FLP;
- promuovono il tesseramento e il proselitismo alla FLP;
- si rapportano con le Rappresentanze Sindacali Unitarie;
- svolgono il ruolo e la funzione di delegazione trattante della FLP, in assenza di strutture unitarie (RSU), o affiancano le RSU in caso di delega da parte della struttura territoriale della FLP.

Non esiste incompatibilità tra appartenenti alle RSU e alla Segreteria Aziendale.

Sono associati di diritto alla Segreteria Aziendale i rappresentanti delle RSU iscritti alla FLP.

Laddove se ne ravvisi la necessità può essere istituito un Coordinamento dei terminali associativi di base.

ART. 20 – Coordinamento Territoriale della FLP. Congresso ed organi.

I Coordinamenti Territoriali FLP sono strutture decentrate della Federazione e la rappresentano nel territorio.

Operano nell'ambito di proprie competenze territoriali, di norma su base provinciale, elaborano e conducono l'azione sindacale in attuazione delle delibere dei propri organi in aderenza alle finalità ed all'ordinamento statutario ed in armonia con gli indirizzi degli organi nazionali.

Costituiscono il riferimento unitario della FLP nei confronti delle strutture territoriali confederali.

Hanno compiti di coordinamento organizzativo nei confronti dei Coordinamenti Territoriali di Settore (Amministrazione, Scuola, Ente, Agenzia, Università, Azienda, ecc.) e curano le iniziative di politica organizzativa che si renderanno necessarie anche ai fini dell'azione sociale sul territorio.

I Coordinamenti Territoriali FLP hanno autonomia amministrativa.

Il Congresso del Coordinamento Territoriale FLP deve essere tenuto, secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo Nazionale della FLP, in via ordinaria prima dei congressi della FLP Nazionale; in via straordinaria quando lo richiedano, in forma scritta, almeno la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo Territoriale.

Il Congresso è il massimo organo deliberante della FLP territoriale, esamina e discute l'attività svolta dal Coordinamento Territoriale tra un Congresso e l'altro e ne stabilisce gli indirizzi di politica sindacale.

Va convocato, di norma, almeno 30 (trenta) giorni prima, riducibili a 15 nei casi di comprovata urgenza autorizzati dalla Segreteria Generale, dal Coordinatore Territoriale, o, in mancanza o sostituzione, dalla Segreteria Generale, e deve essere ampiamente pubblicizzato in tutte le strutture dove esistono soci.

La comunicazione e copia del materiale promozionale deve essere inviata per conoscenza alla Segreteria Generale.

Il Congresso, in presenza dei requisiti minimi stabiliti dal Regolamento dello Statuto, può decidere di istituire un Comitato Direttivo Territoriale eleggendone i componenti; ove tale organismo non venga previsto elegge direttamente la Segreteria del Coordinamento Territoriale FLP - che nomina al suo interno il Responsabile Amministrativo - e il Coordinatore Territoriale.

Il numero dei componenti il Comitato Direttivo Territoriale, variabile in relazione alla complessità del territorio ed al numero degli uffici, enti e aziende presenti nella area interessata, di norma, va da un minimo di 5 ad un massimo di 25 componenti. Il numero dei componenti è deciso in sede congressuale.

Ad ogni Coordinamento Nazionale di Comparto o Settore in cui la FLP sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro, presente nella porzione territoriale interessata, è garantita la presenza in Comitato Direttivo Territoriale con un numero di componenti variabile in relazione al numero totale dei componenti il Comitato Direttivo Territoriale stesso (di norma un sesto).

Il Comitato Direttivo Territoriale è, tra un Congresso e l'altro, il massimo organo deliberante del Coordinamento Territoriale FLP.

Elegge al proprio interno la Segreteria del Coordinamento Territoriale FLP.

Il Comitato Direttivo Territoriale si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Coordinatore, o quando lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.

Esamina ed approva il rendiconto annuale consuntivo.

Copia dei verbali saranno trasmessi alla Segreteria Generale FLP.

Il numero dei componenti la Segreteria Territoriale, variabile in relazione alla complessità del territorio ed al numero degli uffici, enti e aziende presenti nella area interessata, di norma, va da un minimo di 3 ad un massimo di 11 componenti.

Ad ogni Coordinamento Nazionale di Comparto o Settore in cui la FLP sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro presente nella porzione territoriale interessata è garantita la presenza in Segreteria Territoriale con un numero di componenti variabile in relazione al numero totale dei componenti la segreteria stessa (di norma un sesto).

Nel caso che un Coordinamento Nazionale di Comparto o Settore in cui la FLP sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro non avesse raggiunto il quorum per le elezioni, negli organi previsti dal presente articolo, con nessuno dei candidati, in favore del medesimo coordinamento saranno nominati i propri candidati con il maggior numero di voti.

Non possono essere eletti i soci che siano iscritti in altri sindacati, non aderenti alla Federazione, che operano nelle categorie rappresentate.

La Segreteria Territoriale elegge - al suo interno - un Coordinatore Territoriale con funzioni di rappresentanza, un Responsabile Amministrativo e, di norma, fino a 4 vice coordinatori territoriali muniti di formale delega operativa. Con accordo interno di segreteria adottato con formale delibera, le relative deleghe possono essere assegnate a rotazione a tutti i vice coordinatori.

La Segreteria Territoriale è convocata dal Coordinatore in ragione delle necessità e comunque almeno quattro volte all'anno; essa è altresì convocata su richiesta di almeno un terzo dei componenti effettivi.

Nell'ambito di un più ampio decentramento, la Segreteria Territoriale cura, secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo Nazionale, un riparto interno delle risorse teso a valorizzare, attraverso lo sviluppo e la verifica di progetti, il ruolo e l'iniziativa dei Coordinamenti Aziendali, dei Coordinamenti di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree professionali, e, ove costituiti, delle Consulte professionali e degli esecutivi.

I Coordinatori Territoriali dei capoluoghi di provincia rivestono anche la carica di segretari provinciali ed esercitano i poteri di rappresentanza e i diritti o le prerogative sindacali previsti dalla legge o dalle altre norme vigenti, ivi compresi quelli previsti dai contratti di lavoro.

ART. 21 - Coordinamenti Regionali ed Interregionali

I Coordinamenti regionali ed interregionali sono organismi di coordinamento composti, di norma, dai Coordinatori territoriali dell'ambito regionale ed interregionale interessato.

Essi hanno la titolarità delle trattative e delle relazioni a livello regionale, sono coordinati da un coordinatore Regionale o Interregionale, e da un Coordinatore Regionale o Interregionale vicario, nominati dalla Segreteria Generale di norma fra i componenti del Comitato Direttivo Nazionale o del Consiglio Nazionale.

I Coordinamenti regionali ed interregionali sono convocati dal Coordinatore in ragione delle necessità e comunque almeno due volte all'anno; sono altresì convocati su richiesta di almeno un terzo dei componenti effettivi.

Le strutture territoriali FLP sono disciplinate dal Regolamento al presente Statuto che ne definisce l'organizzazione e il funzionamento e può prevedere ulteriori o diverse articolazioni territoriali.

ART. 22

I Coordinamenti Nazionali di Settore (Amministrazione, Scuola, Ente, Agenzia, Università, Azienda, ecc.), e le relative specifiche aree negoziali contrattuali, sono individuati dalla Segreteria Generale in rapporto a:

- a) amministrazione di riferimento;
- b) ambiti e livelli di contrattazione;
- c) specifiche aree di personale che si connotano per particolari caratteristiche ordinamentali o contrattuali.

I Coordinamenti Nazionali di Settore possono essere costituiti comprendendo anche più amministrazioni, comparti e aree negoziali contrattuali (dirigenza, professionisti, ecc) di riferimento.

Possono essere costituiti specifici Coordinamenti Nazionali di Settore per il personale delle elevate professionalità specifiche, dei quadri e per quello appartenente a particolari aree professionali, ivi comprese quelle tecnico scientifiche e di ricerca; questi ultimi possono essere organizzati accorpendo personale appartenente a più contratti nazionali decentrati o di comparto nell'ambito della medesima specificità professionale.

A livello nazionale i Coordinamenti Nazionali di Settore sono guidati da un Coordinatore Generale e da una Segreteria Nazionale, eletti dagli iscritti del Settore. La Segreteria Nazionale elegge al proprio interno il Responsabile Amministrativo.

Gli iscritti alla FLP di Ciascun Coordinamento di Settore appartenenti alle aree negoziali contrattuali eleggono per ciascuna Area negoziale contrattuale un proprio rappresentante che opererà con la Segreteria Nazionale del Coordinamento Nazionale di Settore per le problematiche della specifica Area negoziale contrattuale.

Il Coordinamento Nazionale di Settore elegge separatamente i componenti il Coordinamento Nazionale di Comparto e i componenti il Coordinamento Nazionale di Area negoziale.

Approva il rendiconto consuntivo predisposto dalla Segreteria Nazionale.

È dotato nel suo ambito di autonomia finanziaria ed amministrativa.

Il Coordinamento viene accreditato presso le amministrazioni di competenza dalla Segreteria Generale della Federazione ed esercita le proprie prerogative congiuntamente alla stessa.

La Segreteria Generale della Federazione, a supporto delle Segreterie Nazionali di Settore, può designare dei Dirigenti Sindacali non appartenenti al Settore.

Il Coordinamento Nazionale di Settore partecipa alla contrattazione decentrata nazionale ed elabora le linee di azione della FLP nelle singole amministrazioni, enti o gruppi di enti, in autonomia e nel rispetto delle linee e dell'indirizzo politico del Coordinamento Nazionale di Comparto e della Federazione.

Gli iscritti eletti nella Segreteria Generale o nel Comitato Direttivo Nazionale della Federazione partecipano, con diritto di voto, alle riunioni di rispettivo livello di Segreteria Nazionale o di Comitato Direttivo di Settore della FLP di cui sono espressione.

Il Coordinamento Nazionale di Settore viene rinnovato in occasione del Congresso della FLP.

I Coordinamenti di Settore sono costituiti, analogamente, a livello territoriale.

ART. 23

I Coordinamenti Nazionali di Comparto e di Area negoziale contrattuale (Dirigenza, Professionisti, ecc.), la cui articolazione è basata sui comparti e sulle aree contrattuali, sono lo strumento attraverso cui la FLP intende perseguire e garantire la più ricca articolazione di sedi propositive e assicurare un itinerario più partecipato per l'assunzione delle decisioni.

I Coordinamenti Nazionali di Comparto e di Area negoziale contrattuale sono individuati dalla Segreteria Generale in rapporto a:

- a) comparto contrattuale, o specifica area negoziale contrattuale, di riferimento;
- b) ambiti e livelli di contrattazione;
- c) specifiche aree di personale che si connotano per particolari caratteristiche ordinamentali o contrattuali.

Possono essere costituiti specifici Coordinamenti Nazionali di Comparto o Intercompartimentali per il personale delle elevate professionalità specifiche, dei quadri e per quello appartenente a particolari aree professionali, ivi comprese quelle tecnico scientifiche e di ricerca; questi possono essere organizzati accorpendo personale appartenente a più contratti nazionali decentrati o di comparto o di area negoziale contrattuale nell'ambito della medesima specificità professionale.

Il Coordinamento Nazionale di Comparto o di Area negoziale contrattuale viene designato in proporzione agli iscritti dai Coordinamenti Nazionali di Settore.

A livello nazionale i Coordinamenti Nazionali di Comparto e di Area negoziale contrattuale, sono guidati da una Segreteria Nazionale, nominata al proprio interno, la quale elegge il Coordinatore Nazionale.

La Segreteria Generale della Federazione, a supporto delle Segreterie Nazionali di Comparto e di Area negoziale, può designare ulteriori dirigenti sindacali, anche non appartenenti al Comparto o Area negoziale interessata.

Il Coordinamento Nazionale di Comparto e/o di Area negoziale partecipa alla contrattazione nazionale ed elabora le linee di azione della FLP nei singoli comparti, specifiche aree negoziali contrattuali e specifiche aree professionali, in autonomia e nel rispetto delle linee e dell'indirizzo politico della Federazione.

Gli iscritti eletti nella Segreteria Generale o nel Comitato Direttivo Nazionale della Federazione partecipano, con diritto di voto, alle riunioni di rispettivo livello di Segreteria Nazionale o di Direttivo di Comparto o di Area negoziale della FLP di cui sono espressione.

I Coordinamenti di Comparto e di Area negoziale sono costituiti, analogamente, a livello territoriale.

ART. 24

I Coordinamenti Nazionali di Aree Professionali costituiscono particolari e distinte sezioni della Federazione. Sono individuati dalla Segreteria Generale e ratificati dal Comitato Direttivo Nazionale allo scopo di tutelare e rappresentare particolari aree professionali non contrattuali o personale soggetto a disciplina specifica.

La Segreteria Generale, ove ravvisi l'esistenza di una specificità professionale tale da rendere opportuno che i lavoratori ad essa appartenenti, nel rispetto delle funzioni di direzione politica complessiva del Comitato Direttivo Nazionale e della Segreteria Generale, abbiano una propria struttura di elaborazione, proposta e promozione di iniziative, può decidere la formazione di appositi Coordinamenti.

La funzione di coordinamento è svolta da un Coordinatore Nazionale nominato dalla Segreteria Generale e affiancato da un esecutivo eletto dal Coordinamento stesso.

Analoga decisione potrà essere presa dalla Segreteria Generale quando ravvisi l'opportunità di forme specifiche di rappresentanza di altre diversità tra i soggetti.

I Coordinamenti di Aree Professionali elaborano le linee di azione della FLP nelle specifiche aree professionali, con riguardo alle materie concernenti in modo specifico la categoria rappresentata, in autonomia e nel rispetto delle linee e dell'indirizzo politico della Federazione.

Qualora raggruppino personale comunque inserito nei CCNL di comparto su cui opera la Federazione esprimono parere in ordine alle problematiche relative alla categoria rappresentata e partecipano con il proprio rappresentante alle relative contrattazioni di comparto e decentrata.

Gli iscritti eletti nella Segreteria Generale o nel Comitato Direttivo Nazionale della Federazione partecipano, con diritto di voto, alle riunioni di rispettivo livello di Segreteria Nazionale o di Esecutivo di Area Professionale della FLP di cui sono espressione.

I Coordinamenti di Aree Professionali sono costituiti, analogamente, a livello territoriale.

La disciplina interna dei Coordinamenti Nazionali di Settore, dei Coordinamenti Nazionali di Comparto, dei Coordinamenti Nazionali di Aree negoziali contrattuali e dei Coordinamenti Nazionali di Aree Professionali è demandata al Regolamento dello Statuto della Federazione ed alle deliberazioni in merito del Comitato Direttivo Nazionale.

Art. 25 - Strutture sindacali all'estero

La FLP costituisce, dirige e coordina le strutture all'estero che organizzano i lavoratori, ivi compresi quelli presso le rappresentanze diplomatiche, le strutture economiche e commerciali e quelli delle scuole italiane, delle scuole europee, dei corsi istituiti presso le scuole del Paese ospitante, ed i lettori delle Università all'estero.

Nei paesi europei di più intensa immigrazione sono costituite le Sezioni nazionali.

Le Sezioni nazionali d'Europa eleggono un Coordinamento europeo con i seguenti compiti:

- a) coordinamento delle politiche sindacali delle sezioni FLP in riferimento alla situazione complessiva del personale italiano all'estero;
- b) ricerca e coordinamento delle politiche sociali, economiche, fiscali e scolastiche in collegamento con la FLP nazionale e con i sindacati dei paesi ospitanti;
- c) progettazione ed elaborazione di attività di formazione e ricerca nel settore dell'interculturalismo.

Per il funzionamento del coordinamento europeo il Comitato Direttivo Nazionale voterà, uno specifico modello di funzionamento.

Il Coordinamento europeo sarà presieduto da un segretario nazionale, nominato dalla Segreteria Generale, sentito il Comitato Direttivo Nazionale.

ART. 26 - Dipartimenti

I Dipartimenti sono organismi deputati alla cura di funzioni di natura politica e organizzativa che la Federazione vuole gestire in modo omogeneo per tutti i settori.

I Dipartimenti sono istituiti dalla Segreteria Generale quando ricorrano esigenze organizzative, di studio, o di programmazione della politica sindacale, concernenti settori omogenei del lavoro pubblico e/o privato ovvero specifiche branche di politica sociale, economica, fiscale e a livello nazionale e internazionale.

Le relative norme di istituzione, di composizione e di funzionamento sono stabilite dalla Segreteria Generale che ne informa il Comitato Direttivo Nazionale.

In ogni caso i Dipartimenti dipendono dalla Segreteria Generale e devono operare in stretta collaborazione con la stessa che provvederà a riferirne periodicamente al Comitato Direttivo Nazionale.

Titolo III - Rapporto con i Coordinamenti di Settore, i Coordinamenti di Comparto, i Coordinamenti di Area negoziale, i Coordinamenti di Aree Professionali e le Organizzazioni Sindacali aderenti.

ART. 27

Nella gestione dell'attività contrattuale, la Segreteria Generale agisce tenendo in considerazione il parere espresso dai Coordinamenti Nazionali di Settore, di Comparto, di Area negoziale (Dirigenza, Professionisti, ecc.) e di Aree professionali interessati al contratto nazionale o decentrato di amministrazione; in base a tale principio, i Coordinamenti di Settore, di Comparto, di area negoziale contrattuale e di Area professionale nei cui riguardi esplica efficacia un Contratto partecipano alla stesura della relativa piattaforma, possono intervenire con una propria rappresentanza in sede negoziale ed esprimono parere motivato non vincolante relativamente alla firma o al rigetto dei contratti collettivi decentrati di amministrazione o comunque aventi ambito di efficacia circoscritta al comparto e al settore.

La Segreteria Generale provvede a coordinare la partecipazione e gli interventi dei Coordinamenti Nazionali.

ART. 28

Con decisione motivata la Segreteria Generale può commissariare i Coordinamenti Nazionali di Settore, di Comparto, di Area negoziale e di Area Professionale o revocare le nomine agli stessi attinenti.

La Segreteria Generale può proporre, con decisione motivata adottata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, al Comitato Direttivo Nazionale il commissariamento delle Organizzazioni Sindacali aderenti.

Il Commissariamento può avvenire: per grave inadempimenti nei confronti dello Statuto della Federazione, per grave inattività e stasi politica e sindacale, in caso di inosservanza delle direttive politiche e sindacali eventualmente impartite dalla Federazione, in caso di contrasti all'interno del Coordinamento di Settore, di Comparto, di Area negoziale e di Area professionale che ne compromettano l'immagine e l'operatività. Nei confronti delle Organizzazioni Sindacali aderenti il Commissariamento può avvenire, inoltre, qualora il sindacato sia inadempiente rispetto al proprio statuto e agli obblighi sanciti dal presente statuto.

Il periodo di commissariamento adottato nei confronti degli organismi previsti nei commi precedenti può avere durata massima di sei mesi con possibilità di una sola proroga per uguale periodo.

ART. 29

Le Organizzazioni Sindacali aderenti, pur mantenendo piena autonomia organizzativa e amministrativa, sono vincolate agli indirizzi politici della Federazione espressi dal Comitato Direttivo Nazionale e dalla Segreteria Generale.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti hanno l'obbligo di aggiornare la Federazione con regolarità almeno annuale relativamente a: Statuto vigente, composizione degli organi statutari, consistenza degli iscritti.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti hanno l'obbligo di corrispondere, secondo le modalità indicate dalla Segreteria Generale, i contributi per il tesseramento alla Federazione e/o alla Confederazione.

L'inosservanza di tali obblighi, così come la violazione di quelli stabiliti nei precedenti articoli dello statuto, può essere causa di rescissione del vincolo di adesione oltreché, ovviamente, di commissariamento.

ART. 30

Oltre alle ipotesi di cui al precedente articolo, è comunque riconosciuta alla Federazione la facoltà di recedere dal vincolo di adesione con le singole Organizzazioni Sindacali aderenti. Tale facoltà è esercitata, con decisione motivata dalla Segreteria Generale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti e ratificata, con la stessa maggioranza, dal Comitato Direttivo Nazionale. Nel periodo intercorrente tra la deliberazione della Segreteria Generale e la ratifica da parte del Comitato Direttivo Nazionale, la decisione della Segreteria Generale ha valore di sospensione del vincolo associativo federale a tutti gli effetti nel solo caso in cui l'Organizzazione Sindacale interessata non abbia presentato ricorso al Comitato Direttivo Nazionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento adottato dalla Segreteria Generale.

Analogamente è riconosciuta facoltà alle Organizzazioni Sindacali aderenti di rescindere il vincolo di adesione nel rispetto delle proprie norme statutarie, fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi per l'intero anno solare. Essa dovrà essere notificata con raccomandata A.R. alla Segreteria Generale della F.L.P. almeno sei mesi prima della data fissata dalle scadenze contrattuali quadriennali, data da cui decorreranno gli effetti. Gli effetti di notifiche avvenute in ritardo rispetto alla data avanti indicata ma prima della scadenza contrattuale, decorreranno quando siano trascorsi altri due anni.

Le deleghe per le ritenute sindacali sono rilasciate dagli associati alle singole organizzazioni aderenti su modello unico di tesseramento. Esso sostituisce i singoli modelli precedentemente in vigore. Agli associati verrà rilasciata dalla Segreteria Generale della FLP la rispettiva tessera.

I dirigenti delle OO.SS. aderenti che notificano il recesso, così come previsto dal presente articolo, decadono dalle cariche previste e regolamentate con il presente statuto.

La Segreteria Generale, salvo quanto previsto dai precedenti articoli, può sospendere per morosità il vincolo di adesione con le Organizzazioni Sindacali aderenti, con decisione assunta a maggioranza assoluta, dopo tre mesi di mancato pagamento delle quote associative che devono essere corrisposte entro i termini stabiliti dagli organi

statutari della FLP. In tal caso i dirigenti delle Organizzazioni Sindacali aderenti vengono automaticamente sospesi dalle cariche previste e regolamentate dal presente statuto.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti e gli iscritti delle stesse non in regola con il pagamento delle quote sono esclusi dal diritto di voto nelle assemblee e dall'elettorato attivo e passivo. Vi potranno essere ammessi solo dopo il pagamento degli arretrati, a meno che non siano stati dichiarati decaduti per morosità. Le Organizzazioni Sindacali aderenti rimangono debentrici per le quote arretrate.

Indipendentemente da quanto previsto di commi precedenti, in caso di mancato versamento delle somme spettanti alla Federazione oltre 3 mesi rispetto ai termini stabiliti dagli organi statutari della FLP, la Segreteria Generale può sospendere tutte le prerogative sindacali e può disporre le azioni per il recupero delle somme dovute.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti e gli iscritti delle stesse che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alla Federazione sindacale non conservano alcun diritto nei confronti della Federazione stessa.

Titolo IV – Disciplina e controllo

ART. 31

È passibile di sanzioni disciplinari l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia, risulti lesivo per la Federazione, configuri violazione di principi o norme dello Statuto e delle regole in esso precisate, sia in contrasto con le corrette norme di leale comportamento nella Federazione, con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari e con le decisioni regolarmente assunte dagli organi della Federazione.

L'iscritto alla FLP che violi quanto previsto dal presente Statuto o che si renda comunque responsabile di infrazione di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome dell'organizzazione incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto ed eventuale deplorazione con diffida;
- b) sospensione dalle cariche ricoperte;
- c) destituzione da eventuali incarichi;
- d) espulsione.

Tali sanzioni nei confronti degli iscritti sono adottate dalle Segreterie Territoriali. Nei casi di dirigenti sindacali sono adottate dalla Segreteria Generale.

Le sanzioni di cui ai punti b), c) e d) sono adottate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Nei casi di particolare gravità e urgenza la decisione della sospensione dall'iscrizione, ovvero della sospensione o destituzione dalla cariche ricoperte e di espulsione dalla FLP, qualsiasi sia il livello di appartenenza dell'iscritto oggetto della possibile sanzione, può essere assunta direttamente dalla Segreteria Generale della FLP. Nel caso che il provvedimento, immediatamente esecutivo, riguardi componenti del Comitato Direttivo Nazionale, deve essere sottoposto al Comitato Direttivo Nazionale alla sua prima riunione utile e ratificato con il voto qualificato di due terzi dei presenti.

L'ordine del giorno con il quale viene convocato l'organismo competente dovrà prevedere formalmente la proposta di adozione del provvedimento disciplinare.

Il provvedimento diventa immediatamente esecutivo e va comunicato per iscritto, nel più breve tempo possibile alla persona interessata.

Avverso qualsiasi provvedimento di natura disciplinare, la persona interessata può presentare ricorso motivato al Collegio Nazionale dei Probiviri della FLP.

Il ricorso deve essere inviato a mezzo plico raccomandato a.r., entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione di adozione del provvedimento, al Presidente del Collegio dei Probiviri e alla Segreteria Generale della FLP.

ART. 32

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di giurisdizione interna e di garanzia statutaria.

E' composto da tre membri effettivi, che eleggono fra loro il Presidente, e due supplenti. Essi sono eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti direttamente alla FLP.

In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono assunte dal componente effettivo più anziano di età.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altro incarico negli Organi elettivi nazionali della Federazione.

Non possono essere eletti i soci che siano iscritti in altri sindacati, non aderenti alla Federazione, che operano nelle categorie rappresentate.

Il Collegio decide in un'unica istanza su tutti i ricorsi che vengano presentati avverso qualsiasi provvedimento disciplinare adottato dagli organi territoriali o nazionali. Il Collegio adotta la propria decisione sentito l'interessato, nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni, prorogabile solo in caso di esigenze istruttorie ritenute indispensabili.

ART. 33

Chiunque adisca la Magistratura ordinaria contro organi ed Enti della FLP senza aver prima proposto l'azione davanti agli organi giurisdizionali della Federazione (Collegio Nazionale dei Probiviri) ed averne ottenuto le decisioni, si pone oggettivamente fuori dalla Federazione e pertanto decade automaticamente da tutte le cariche rivestite, sia federali sia dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza, a tutti i livelli, e perde la stessa qualità di iscritto. Competente alla relativa declaratoria è la Segreteria Generale della FLP.

È ovviamente ammesso il ricorso alla Magistratura contro singoli dirigenti, a titolo personale.

ART. 34

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti esercita, a norma del codice civile, il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite nell'ambito del rendiconto di gestione annuale presentato dalla Segreteria Generale e ne riferisce al Comitato Direttivo Nazionale.

È composto da tre membri effettivi, che eleggono tra di loro un presidente, e due membri supplenti. Essi sono eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti direttamente alla FLP.

Non possono essere eletti i soci che siano iscritti in altri sindacati, non aderenti alla Federazione, che operano nelle categorie rappresentate.

In alternativa al Collegio dei Revisori dei Conti, il Congresso Nazionale può nominare un Revisore Contabile, iscritto nell'Albo Nazionale dei Revisori Contabili, che esercita le funzioni previste per il Collegio dei Revisori dei Conti dalla normativa vigente e dura in carica fino al successivo Congresso Nazionale. L'incarico è a titolo oneroso.

Titolo V – attività di servizio e strumentali

ART. 35

La FLP e le sue strutture, al fine di realizzare una efficace tutela dei diritti individuali degli iscritti e dei lavoratori, in attività, in pensione o in cerca di prima occupazione, promuove la costituzione di specifiche strutture (istituti, enti, società, ecc.) per l'erogazione di servizi.

La finalità della politica dei servizi della FLP è contribuire, con pari dignità, alla realizzazione della strategia dei diritti e della solidarietà, ponendo al centro la dimensione della persona-utente nel quadro della difesa e dell'avanzamento dei diritti collettivi.

Per questo l'attività di servizio della FLP è da considerarsi una funzione strategica del sindacato generale e uno strumento indispensabile per realizzare le finalità istituzionali della Federazione. In questo senso, si configura come una specifica articolazione della FLP.

Le strutture di servizio operano nell'ambito degli indirizzi politico-strategici decisi dal Congresso Nazionale, dal Comitato Direttivo Nazionale e dalla Segreteria Generale. Godono di piena autonomia nella gestione e realizzazione del servizio. Rispondono dei risultati, oltre che ai propri organi statutari, agli organismi della Federazione.

Ciascuna struttura di servizio è tenuta ad adempiere alla propria missione istituzionale, nella rigorosa osservanza delle rispettive normative di riferimento. E tenuta, altresì, a sviluppare e accrescere la qualità del servizio e della tutela, attraverso una politica di qualificazione delle proprie competenze tecniche, professionali e gestionali; nonché a realizzare una gestione economica del servizio in equilibrio, nel pieno rispetto dei vincoli legislativi e statutari esistenti.

Nella valorizzazione della missione specifica di ciascun servizio, la FLP, ai vari livelli, sviluppa le necessarie forme di coordinamento tra i diversi servizi, in modo da realizzare sul territorio una politica integrata dei servizi stessi, capace di rispondere in modo unitario alle domande di tutela globale della persona-utente, attraverso un utilizzo razionale ed efficiente dell'insieme delle risorse (umane, strumentali, logistiche e finanziarie) impiegate nell'attività di servizio.

ART. 36

La FLP promuove servizi atti a sviluppare la crescita culturale e sindacale dei propri iscritti anche mediante strutture idonee a fornire servizi per la formazione iniziale ed in servizio, ivi comprese le attività editoriali.

La Segreteria Generale della FLP è autorizzata a costituire un'associazione nazionale o ente che opera nel campo della ricerca e della formazione promossa e organizzata dalla FLP.

Il Comitato Direttivo Nazionale della FLP nomina gli organismi dirigenti.

L'Associazione o ente costituito dalla FLP ha un proprio Statuto e una propria autonomia progettuale e finanziaria. Si organizza a rete con sedi a livello regionale e territoriale in sinergia tra loro secondo responsabilità, livelli di autonomia e modalità definite dallo Statuto dell'Associazione.

La Presidenza dell'Associazione o Ente presenta annualmente, in sede di bilancio preventivo del sindacato il progetto di attività e, in sede di bilancio consuntivo dello stesso, la relazione sull'attività svolta al Comitato Direttivo Nazionale della FLP, ivi compresa la situazione economica e patrimoniale.

La Presidenza partecipa al Comitato Direttivo Nazionale della FLP, senza diritto di voto.

La Segreteria Generale della FLP è autorizzata a costituire e organizzare una Casa Editrice come struttura di servizio dei diversi livelli della FLP per la produzione editoriale e la stampa periodica. La Casa Editrice ha una propria autonomia amministrativa e responsabilità di gestione.

Il Consiglio di amministrazione della Casa Editrice presenta annualmente, in sede di bilancio preventivo, il progetto di attività e, in sede di bilancio consuntivo, la relazione sulle attività svolte nei vari organi istituzionali, ivi compresa la situazione economica e patrimoniale.

Tutte le strutture possono far parte della compagine societaria, secondo modalità che saranno definite dall'Assemblea dei soci.

La FLP può promuovere direttamente delle associazioni per favorire, in una linea di continuità tra azione rivendicativa e contrattuale, l'autogestione dei lavoratori specialmente nel campo dei servizi alla persona, della crescita del benessere sociale e culturale, della solidarietà e della mutualità.

La Federazione può avere la proprietà di uno o più organi di stampa di cui può essere editrice.

Titolo VI – patrimonio e amministrazione

ART. 37

La FLP, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria dei lavoratori; ciò avviene con la tessera, con la firma da parte degli iscritti della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con la contribuzione mensile, con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti delle strutture FLP che ne hanno la facoltà, con contributi volontari di singoli lavoratori. Sono lecite altre forme di sostegno, purché mantengano la caratteristica della volontarietà e siano espressamente finalizzate oltre che regolamentate ed iscritte a bilancio nella voce "entrate".

L'utilizzo dei proventi derivanti dalla prestazione di servizi è regolato dalla Segreteria Generale della FLP.

La contribuzione sindacale è stabilita secondo le modalità decise dalla Segreteria Generale della FLP. La quota tessera e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

Le contribuzioni versate dai lavoratori a qualsiasi titolo sono patrimonio collettivo di tutta la FLP e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti.

I riparti devono essere effettuati il più possibile in modo automatico, garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le strutture.

Tale ripartizione automatica dovrà riguardare anche le quote forfetarie incassate a livello provinciale derivanti dal tesseramento del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o altra tipologia lavorativa.

Il Comitato Direttivo Nazionale ed i Comitati direttivi a tutti i livelli assicurano adeguate risorse per il funzionamento delle varie strutture della F.L.P..

Nelle occasioni in cui si renda necessario deliberare spese per iniziative che riguardano la totalità degli iscritti da parte degli organismi che ne hanno facoltà, i costi debbono essere ripartiti tra tutti i livelli di categoria sulla base della percentuale di riparto, salvo diversa decisione degli organismi stessi.

La normativa generale, valevole indistintamente per tutte le istanze, sul finanziamento e sui riparti è stabilita dal Comitato Direttivo Nazionale della FLP. Le FLP regionali e provinciali e i Coordinamenti Nazionali di Settore decidono nei loro Comitati direttivi i criteri di riparto conseguenti a tale normativa generale.

ART. 38

Il patrimonio della FLP è costituito dai beni mobili e immobili e dai valori ad essa pervenuti a qualsiasi titolo o carattere e dalle entrate straordinarie, nonché dalle somme a qualunque titolo accantonate.

Per tutta la durata dell'esistenza della FLP nessuno potrà avanzare pretese sul patrimonio, o in caso di recesso, quote alcune anche se precedentemente versate.

ART. 39

Le entrate della FLP sono costituite da:

- contributi degli iscritti e contributi versati dalle Organizzazioni Sindacali aderenti;
- interessi attivi derivanti dai depositi delle finanze della FLP;
- contributi straordinari e dalle somme incassate a titolo di liberalità;
- corrispettivi per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;
- corrispettivi per viaggi e soggiorni turistici rivolti agli stessi soggetti del punto precedente;
- entrate per cessioni di pubblicazioni, anche nei confronti di terzi, oltre che degli associati, riguardanti contratti collettivi di lavoro, nonché corrispettivi per l'assistenza prestata prevalentemente ai soci in materia di applicazione dei contratti stessi e di legislazione sul lavoro;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi;

- contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali conformi ai fini istituzionali.

ART. 40

Costituiscono fonti di spesa della Federazione:

- le spese generali per beni strumentali all'attività (fitti, imposte, tasse, cancelleria, stampati, posta, telefono, trasporti, rappresentanza, ristoro, pernottamenti, assicurazioni, ecc.)
- le spese di funzionamento e di rappresentanza per lo svolgimento dell'attività statutaria (congressi, consigli, segreterie, contrattazioni, assemblee, spese di adesione a Confederazioni italiane ed europee, ecc.);
- altre spese eventualmente dichiarate obbligatorie da leggi o da regolamenti dalle competenti Autorità.

Eventuali altre spese debbono avere ad oggetto l'interesse allo sviluppo dell'attività e dell'immagine della FLP.

ART. 41

Ogni struttura territoriale o di Coordinamento è tenuta, su richiesta della Segreteria Generale, a fornire il rendiconto annuale ed ogni relativa documentazione contabile.

Ogni struttura territoriale o di Coordinamento è tenuta:

- a un equilibrio tra i costi e i ricavi di esercizio tale da escludere disavanzi di gestione;
- al rispetto dei riparti delle quote sindacali ad esse assegnate, tra i vari livelli dell'organizzazione, stabiliti dagli organi competenti.

ART. 42

L'attività amministrativa della FLP deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi correlati alle esigenze e alle possibilità economiche di ciascuna struttura e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, basata su criterio di verità, di chiarezza e trasparenza.

A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:

- a) predisposizione annuale, da parte della Segreteria Generale del Rendiconto consuntivo;
- b) il Comitato Direttivo Nazionale è chiamato ad approvare annualmente il rendiconto consuntivo dell'anno precedente;
- c) ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, delle istanze direttive della struttura interessata e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo.

ART. 43

Le Organizzazioni Sindacali aderenti alla F.L.P., i Coordinamenti Nazionali, gli organismi periferici della F.L.P., gli Enti della F.L.P. o le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili di tutte le obbligazioni da essi a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione quindi di qualsiasi responsabilità a carico della Federazione, né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse per qualsiasi motivo, ed in particolare, per il vincolo di adesione alla F.L.P..

ART. 44

La Federazione e tutte le sue strutture non possono distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Titolo VII - disposizioni finali

ART. 45

Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso Nazionale con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei delegati aventi diritto al voto.

Può, altresì, essere modificato dal Comitato Direttivo Nazionale con delibera adottata con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti effettivi aventi diritto al voto, con successiva ratifica del primo Congresso Nazionale successivo.

Possono essere effettuate modifiche regolamentari con delibera di Comitato Direttivo Nazionale adottata a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti in riunione a presenza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti effettivi aventi diritto al voto.

Il presente statuto è vincolante per le organizzazioni aderenti che mantengono i propri statuti compatibili con quanto definito dal presente statuto e con il conseguente regolamento. Le norme adottate, ovvero quelle già vigenti, che fossero contrarie e/o contrastanti con i dettami del presente statuto e con il conseguente regolamento sono nulle o comunque inefficaci e/o soccombenti nei rapporti disciplinati dal presente statuto e dal conseguente regolamento.

ART. 46

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applica il codice civile.

ART. 47

In caso di scioglimento della Federazione per qualsiasi causa, deciso dal Comitato Direttivo Nazionale con maggioranza di 3/4 dei componenti, la destinazione e l'impegno del patrimonio saranno deliberati dal Comitato Direttivo Nazionale con l'obbligo di devoluzione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VIII - disposizioni finali e transitorie**ART. 48**

- La decorrenza del presente statuto è immediata.
- Indipendentemente dai numeri globali che le Organizzazioni Sindacali aderenti esprimono, ai congressi della federazione, ai fini del voto, vengono conteggiati, così come da Regolamento, esclusivamente gli associati dei comparti per i quali hanno espresso l'adesione e per i quali siano in regola con i versamenti.

Approvato in Chianciano Terme (SI) dal 3°Congresso Nazionale della F.L.P. del 14-16 novembre 2014 con le modifiche apportate dalla Segreteria Generale nella riunione del 3 dicembre 2014.